

**Legge
sul turismo (LTur)**
(del 25 giugno 2014)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 14 gennaio 2014 n. 6897 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 3 giugno 2014 n. 6897 della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

TITOLO I
Disposizioni generali

Scopo

Art. 1 ¹La legge ha lo scopo di organizzare, promuovere e sostenere il turismo nel Cantone e soddisfare al meglio i bisogni del turista.

²Essa mira in particolare ad aumentare la capacità concorrenziale del Ticino tramite strutture professionali e specializzate sia nello sviluppo di prodotti e servizi competitivi sia nella loro promozione.

³Lo Stato e le organizzazioni competenti si coordinano nell'applicazione della legge per promuovere il turismo, valorizzando le peculiarità regionali e fornendo agli ospiti e alla popolazione la necessaria informazione, assistenza e offerta turistica.

Competenze

Art. 2 L'applicazione della legge è di competenza:

- a) del Consiglio di Stato;
- b) delle Organizzazioni turistiche regionali (OTR);
- c) dell'Agenzia turistica ticinese (ATT), su mandato del Consiglio di Stato e delle OTR.

TITOLO II
Capitolo primo
Organizzazione

A. Organizzazioni turistiche regionali (OTR)

In generale

Art. 3 ¹Le OTR sono corporazioni di diritto pubblico alle quali possono aderire persone fisiche e giuridiche di diritto privato e pubblico.

²Il territorio delle OTR corrisponde alle regioni attorno ai quattro agglomerati individuati dal Piano Direttore.

³I Comuni sono soci di diritto dell'OTR della propria regione.

⁴Ogni socio è tenuto al pagamento di una quota annua, il cui importo è fissato dagli statuti. Ai Comuni si applica l'art. 24.

⁵Ogni modifica allo Statuto delle OTR deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio di Stato.

Organi

Art. 4 ¹Gli organi delle OTR sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) la direzione;
- d) l'ufficio esterno di revisione.

²Le OTR possono dotarsi di ulteriori organi, secondo i propri statuti.

Rappresentanza

Art. 5 ¹Nell'assemblea ogni socio ha diritto a un voto.

²La composizione del consiglio di amministrazione deve tener conto, oltre che delle competenze specifiche delle persone proposte, di un'equa rappresentanza delle diverse componenti territoriali e delle associazioni di categoria del settore turistico.

³I consiglieri di amministrazione delle OTR possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni.

Funzionamento

Art. 6 ¹Le OTR registrano la contabilità seguendo il piano contabile definito dal Consiglio di Stato.

²Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi le OTR affidano un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del consiglio d'amministrazione. I contenuti minimi del rapporto sono stabiliti dal Consiglio di Stato.

³I rapporti di revisione devono essere trasmessi al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla loro discussione in assemblea.

⁴Nelle OTR i rapporti d'impiego sono regolati dal diritto privato.

⁵Per il resto, il funzionamento e le competenze delle OTR sono stabiliti nei rispettivi statuti.

B. Agenzia turistica ticinese (ATT)

In generale

Art. 7 ¹L'ATT è una società anonima ai sensi dell'art. 620 del Codice delle obbligazioni.

²Il capitale azionario è così suddiviso: ogni OTR detiene il 15% delle azioni, il Cantone detiene il 25% delle azioni, le associazioni di categoria soggette alla tassa di promozione detengono complessivamente il 15% delle azioni.

³Le associazioni di categoria azioniste dell'ATT sono elencate nel regolamento.

⁴Le azioni sono nominative e non cedibili. Sono cedibili solo le azioni in possesso delle associazioni di categoria, previo esplicito accordo del Consiglio di Stato.

Organi

Art. 8 Gli organi dell'ATT sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) la direzione;
- d) l'ufficio esterno di revisione.

Funzionamento

Art. 9 ¹L'ATT è sottoposta alla revisione limitata ai sensi del Codice delle obbligazioni.

²Nell'assemblea ogni azione corrisponde a un voto.

Consiglio d'amministrazione

Art. 10 ¹I membri del consiglio di amministrazione devono disporre di competenze specifiche.

²Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri.

³Le quattro OTR hanno diritto a un seggio ciascuno nel consiglio di amministrazione.

⁴Le associazioni di categoria di cui all'art. 7 cpv. 3 hanno diritto a un seggio ciascuno nel consiglio di amministrazione.

⁵La rappresentanza del Cantone è regolata ai sensi dell'art. 762 del Codice delle obbligazioni.

⁶I consiglieri di amministrazione dell'ATT possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni.

C. Commissioni permanenti

Commissione marketing

Art. 11 ¹L'ATT costituisce e gestisce una commissione marketing, con lo scopo di elaborare la strategia e il programma cantonale di marketing e di assicurare un ottimale coordinamento.

²La commissione è composta dal direttore o dal responsabile marketing delle quattro OTR e dell'ATT.

Altre commissioni permanenti

Art. 12 Gli statuti dell'ATT e delle OTR possono prevedere ulteriori commissioni.

Capitolo secondo Compiti e competenze

Stato

Art. 13 Il Consiglio di Stato ha i seguenti compiti:

- a) sostenere la politica turistica cantonale e seguirne regolarmente lo sviluppo;
- b) coordinare la politica turistica con le altre politiche settoriali cantonali;
- c) sottoporre al Gran Consiglio, ogni quattro anni, la richiesta del credito quadro destinato a finanziare l'attività dell'ATT e del credito quadro per la concessione di sussidi agli investimenti e alle attività turistiche;
- d) stanziare ed erogare annualmente il contributo all'ATT in base al piano strategico e finanziario quadriennale, aggiornato annualmente, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 15;
- e) formulare i criteri per l'elaborazione dei piani strategici e dei piani contabili;
- f) valutare le richieste di sussidio e concedere gli aiuti finanziari ai sensi della presente legge;
- g) fissare le tasse per il turismo di cui agli art. 21 cpv. 4, 23 cpv. 3, 23 cpv. 4, 24 cpv. 3 di regola per il quadriennio;
- h) fissare e adeguare, su richiesta dell'ATT, la percentuale di prelevamento della tassa di soggiorno a favore del fondo di funzionamento;
- i) assicurare il riversamento alle OTR della tassa di promozione sugli esercizi pubblici senza alloggio;
- j) assicurare il riversamento all'ATT della quota parte della tassa cantonale sulle case da gioco, prelevata secondo gli art. 43 della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 18 dicembre 1998 e art. 12 della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003;
- k) stimolare e sostenere, in collaborazione con le OTR, la sensibilizzazione della popolazione ticinese sull'importanza del turismo;
- l) promuovere la ricerca nel campo del turismo, avvalendosi di un osservatorio del turismo;
- m) vigilare sull'applicazione della presente legge.

Organizzazioni turistiche regionali (OTR)

Art. 14 ¹Le OTR si occupano dell'animazione, dell'assistenza e dell'informazione al turista, provvedono alla commercializzazione e alla promozione turistica per la propria regione, sviluppano e coordinano i prodotti turistici e ne curano il marketing.

²Le OTR hanno in particolare i seguenti compiti:

- a) coordinare la politica turistica della propria regione con le altre politiche settoriali regionali e cantonali;
- b) elaborare un piano strategico e finanziario quadriennale del turismo per la propria regione, aggiornandolo annualmente;
- c) identificare e istituire centri di competenza per i campi d'attività strategici e l'elaborazione dei relativi prodotti turistici;
- d) stimolare lo sviluppo e il miglioramento di infrastrutture e servizi d'interesse turistico nel loro comprensorio;
- e) gestire i marchi turistici locali e regionali;
- f) elaborare e produrre l'informazione cartacea ed elettronica a fini commerciali e promozionali;
- g) gestire gli uffici e gli sportelli d'informazione;
- h) raccogliere e gestire le informazioni sull'offerta turistica nel proprio comprensorio;
- i) curare la rete dei sentieri escursionistici come previsto dalla legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS);
- j) fissare l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 e la percentuale per il calcolo dei contributi comunali di cui all'art. 24 cpv. 4;
- k) fatturare, incassare e amministrare la tassa di soggiorno, la tassa di promozione sull'alloggio e il contributo comunale;
- l) assicurare il riversamento all'ATT del 20% della tassa di promozione;
- m) garantire il coordinamento con le altre OTR.

³Le OTR possono delegare specifici compiti loro attribuiti all'ATT o ad altre organizzazioni turistiche e sostenere iniziative turistiche anche al di fuori del loro comprensorio.

⁴Le OTR collaborano e curano i rapporti con gli enti regionali di sviluppo, i Comuni, le associazioni di categoria, i Patriziati e altri attori del settore turistico, come pure - in quanto opportuno - con altre organizzazioni, del settore turistico e di altri ambiti, esterne al territorio del proprio comprensorio, anche a livello transfrontaliero.

Agenzia turistica ticinese (ATT)

Art. 15 ¹L'ATT elabora e attua, su mandato del Consiglio di Stato e delle OTR, la strategia turistica cantonale, basandosi sui piani strategici regionali delle OTR.

²Essa ha in particolare i seguenti compiti:

- a) elaborare un piano strategico e finanziario quadriennale, aggiornandolo annualmente;
- b) svolgere attività di marketing e coordinare quelle delle OTR;
- c) sviluppare e realizzare progetti turistici strategici cantonali;
- d) svolgere analisi di mercato, consulenza e supporto per lo sviluppo di strategie, avvalendosi delle analisi dell'osservatorio del turismo;
- e) gestire il marchio turistico cantonale e promuovere i marchi regionali e locali, in accordo con le OTR;
- f) sviluppare e gestire la banca dati turistica cantonale, alimentata dalle OTR;
- g) sviluppare e gestire prodotti turistici, attività di marketing e servizi su specifico mandato;
- h) gestire i rapporti con organizzazioni cantonali, nazionali e internazionali;
- i) affiancare le OTR e assisterle, se richiesto, nell'elaborazione e nello sviluppo dei prodotti turistici strategici e/o sovraregionali.

Capitolo terzo Finanziamento

OTR

Art. 16 Le OTR sono finanziate:

- a) con la tassa di soggiorno;
- b) con l'80% della tassa di promozione;
- c) con i contributi comunali per il turismo;
- d) con le quote dei soci e gli eventuali contributi volontari;
- e) con il contributo annuo dello Stato giusta l'art. 14 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994;
- f) con i proventi commerciali e delle partecipazioni a società;
- g) con la fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie;
- h) con il fondo di funzionamento, solo in casi di comprovata necessità.

ATT

Art. 17 L'ATT è finanziata:

- a) con il credito quadro cantonale, stanziato in base al piano strategico e finanziario quadriennale;
- b) con la quota parte della tassa cantonale sulle case da gioco, pari al 0.9% del prodotto lordo;
- c) con il 20% della tassa di promozione riversata dalle OTR;
- d) con eventuali ulteriori versamenti da parte delle OTR;
- e) da mandati specifici e fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie;
- f) con i proventi commerciali e delle partecipazioni a società.

Fondo di funzionamento

Art. 18 ¹Le OTR costituiscono un fondo di funzionamento a cui possono attingere le OTR che non dispongono dei mezzi finanziari sufficienti per svolgere i compiti di animazione, assistenza, informazione, sviluppo e coordinamento dei prodotti turistici, debitamente comprovati nei piani strategici e finanziari regionali.

²Il fondo è alimentato da un prelevamento del 5% massimo della tassa di soggiorno.

³Il fondo è gestito dall'ATT, che valuta annualmente la percentuale di prelevamento, tenendo conto del fabbisogno del fondo.

⁴Le OTR possono ricorrere al fondo soltanto per far fronte a bisogni reali corrispondenti agli obiettivi della strategia turistica regionale e cantonale.

⁵L'eventuale saldo del fondo è ripartito annualmente fra le OTR, in funzione del loro contributo al fondo.

Capitolo quarto Tasse per il turismo

In generale

Art. 19 ¹Sull'insieme del territorio cantonale vengono prelevate le seguenti tasse:

- a) la tassa di soggiorno;
- b) la tassa di promozione;
- c) il contributo comunale per il turismo.

²Le modalità di addebitamento e di riscossione delle tasse, l'elenco delle diverse categorie di alloggio che vi sono assoggettate e gli importi fissi per categoria sono stabiliti dal regolamento.

Notifica dei pernottamenti

Art. 20 ¹I datori di alloggio sono tenuti a notificare, di regola in formato elettronico, il conteggio di tutti i pernottamenti, segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno.

²Le modalità di trasmissione dei dati così come le eccezioni alla notifica in formato elettronico sono stabilite dal regolamento.

³I datori di alloggio sono tenuti a permettere alle persone designate dalle OTR di procedere con eventuali controlli riguardanti la registrazione dei pernottamenti e dei posti letto.

Tassa di soggiorno

Art. 21 ¹La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione.

²Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero, come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi.

³I datori di alloggio e i proprietari di appartamenti e case di vacanza date in locazione sono responsabili dell'incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento alle OTR.

⁴L'importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.50 al minimo e di fr. 4.50 al massimo per pernottamento.

⁵I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.– e fr. 100.– per posto letto, a secondo dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza.

⁶Al pagamento dell'importo annuale fisso sono pure tenuti gli ospiti nei campeggi o che hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di vacanza, per un periodo pari o superiore a 3 mesi.

Esenzioni

Art. 22 ¹Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:

- a) gli ospiti di età inferiore ai 14 anni, esclusi i soggetti tassati a forfait;
- b) gli allievi e gli studenti che frequentano istituti scolastici riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione scolastica e professionale e della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995;
- c) gli ospiti di stabilimenti ospedalieri e assistenziali riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione sociale e sanitaria;
- d) i membri dell'esercito, della protezione civile o di altri organismi simili quando sono in servizio comandato.

²Le OTR, sentita l'ATT, possono inoltre accordare l'esenzione in casi eccezionali.

Tassa di promozione

Art. 23 ¹La tassa di promozione è destinata al finanziamento delle attività di promozione del prodotto turistico.

²Sono soggetti al pagamento della tassa tutti i datori di alloggio e gli esercizi pubblici senza alloggio.

³L'importo della tassa, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.20 al minimo e di fr. 2.– al massimo per pernottamento assoggettato alla tassa di soggiorno.

⁴L'importo della tassa per gli esercizi di cui all'art. 6 cpv. 1 lett. b e c della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 è compreso tra fr. 0.50 e fr. 1.50 per ogni singolo posto a sedere in base al numero stabilito dal Municipio.

Contributo comunale

Art. 24 ¹Il contributo comunale è destinato al finanziamento delle attività delle OTR.

²Esso è calcolato in base al numero dei pernottamenti assoggettati alla tassa di soggiorno e agli importi annuali fissi incassati sul territorio del comune durante l'anno che precede la tassazione.

³L'aliquota sui pernottamenti è di fr. 0.075 al minimo e di fr. 0.20 al massimo per pernottamento, differenziato in funzione della categoria di alloggio.

⁴L'aliquota sugli importi annuali fissi varia, a dipendenza dell'offerta turistica esistente e della categoria di alloggio, da un minimo del 5% fino a un massimo del 30% dell'importo incassato dalle OTR nel Comune.

⁵Il contributo comunale minimo deve comunque essere di fr. 200.– all'anno.

Tassazione d'ufficio

Art. 25 ¹Le OTR possono tassare d'ufficio chi, nonostante diffida, non adempie ai propri obblighi.

²La tassazione d'ufficio si basa sugli elementi conosciuti e sul confronto con situazioni analoghe.

TITOLO III Sussidi cantonali

In generale

Art. 26 ¹Lo Stato può concedere sussidi per investimenti e attività, che non siano di competenza abituale degli enti pubblici e che, di norma, abbiano dimensioni e carattere strategici e/o sovraregionali, destinati a migliorare l'offerta turistica e a facilitare la sua gestione.

²I sussidi sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale, stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum finanziario facoltativo.

³La ripartizione del credito quadro sui singoli anni è stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti.

⁴Il sussidio massimo per progetto è pari a un milione di franchi.

Categorie di progetti

Art. 27 Gli investimenti e le attività sussidiate si suddividono principalmente nelle seguenti categorie:

- a) investimenti strutturali;
- b) studi, iniziative, attività e progetti speciali;
- c) progetti interdipartimentali, intercantionali e federali;
- d) contratti e mandati di prestazione.

Percentuale del sussidio

Art. 28 ¹Il sussidio per progetti di cui all'art 27, lett. a non può superare il 30% del costo preventivato del progetto.

²Il sussidio per progetti di cui all'art 27, lett. b e c non può superare il 90% del costo preventivato del progetto.

³Il Consiglio di Stato può finanziare fino al 100% specifici contratti o mandati di prestazione a favore del turismo cantonale, di cui all'art. 27 lett. d.

Forma del sussidio

Art. 29 Lo Stato può concedere sussidi nelle seguenti forme:

- a) contributi a fondo perso;
- b) mutui agevolati.

Criteri di decisione

Art. 30 ¹Nella decisione di concessione dei sussidi debbono essere presi in considerazione:

- a) la concordanza del progetto con gli obiettivi della strategia turistica cantonale;
- b) l'importanza del progetto per il turismo ticinese;
- c) la sostenibilità finanziaria del progetto;
- d) il piano di finanziamento;
- e) la disponibilità finanziaria.

²I criteri sono di regola cumulativi. Le eccezioni sono stabilite dal regolamento.

Mutuo agevolato

Art. 31 ¹Il mutuo agevolato può essere senza interesse o con un interesse moderato.

²La durata massima del mutuo è di 30 anni.

³Se necessario, il Consiglio di Stato può concedere l'esenzione al rimborso durante i primi 5 anni.

⁴I rapporti giuridici relativi ai mutui concessi ai richiedenti sono retti da contratti di diritto pubblico.

Autorità competenti

Art. 32 I sussidi vengono concessi dal Consiglio di Stato che ne stabilisce la forma, le condizioni, gli oneri, l'ammortamento e le eventuali garanzie e/o contropartite richieste al beneficiario.

Obbligo di informazione

Art. 33 Chiunque propone o domanda un aiuto secondo la presente legge deve fornire all'autorità ogni informazione relativa all'oggetto dell'aiuto, autorizzandola ad eseguire i necessari accertamenti.

Restituzione

Art. 34 ¹Se un oggetto sussidiato secondo la presente legge è destinato ad altro uso o è alienato con lucro, il Consiglio di Stato può decretare la restituzione totale o parziale del sussidio.

²L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di 20 anni dalla data dell'assegnazione del sussidio.

³A garanzia dell'obbligo di restituzione compete allo Stato un diritto di ipoteca legale ai sensi dell'art. 836 del Codice civile svizzero. Esso è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari.

Diritto suppletorio

Art. 35 Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo III della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

TITOLO IV

Capitolo primo

Disposizioni penali, esecutive e rimedi di diritto

Contravvenzioni

Art. 36 Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punibili con una multa fino a fr. 10'000.–, giusta la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Esecuzione forzata

Art. 37 La decisione di tassazione cresciuta in giudicato costituisce titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889.

Rimedi di diritto

Art. 38 ¹Contro le decisioni di diritto amministrativo degli enti è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²Le controversie riguardanti i rapporti di lavoro sottostanno alla giurisdizione civile.

Capitolo secondo

Disposizioni transitorie e finali

Costituzione ATT

Art. 39 La data e le modalità di costituzione dell'ATT sono fissati dal Consiglio di Stato.

Contratti e rapporti d'impiego

Art. 40 ¹Il Consiglio di Stato, sentito l'ETT, fissa la data dello scioglimento dell'ente.

²Allo scioglimento dell'ETT, il Cantone riprende gli attivi e i passivi dell'ETT, fatti salvi i rapporti di cui ai cpv. 3 e 4.

³L'ATT subentra, alla data fissata dal Consiglio di Stato, nei contratti sottoscritti dall'ETT per le attività previste dalla legge.

⁴L'ATT, entro i limiti imposti dalle necessità aziendali, s'impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d'impiego con i dipendenti dell'ETT.

Abrogazione

Art. 41 La legge sul turismo del 30 novembre 1998 è abrogata.

Audit

Art. 42 Al termine del primo anno completo di attività la nuova organizzazione turistica cantonale sarà sottoposta ad audit esterno.

Entrata in vigore

Art. 43 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.¹

Pubblicato nel BU **2014**, 431.

¹ Entrata in vigore: 1° gennaio 2015 - BU 2014, 431.